

REGOLAMENTO (CE) N. 1183/2001 DELLA COMMISSIONE

del 15 giugno 2001

che fissa, per la campagna di commercializzazione 2000/01, la produzione effettiva di cotone non sgranato, l'importo della riduzione del prezzo di obiettivo e la maggiorazione dell'aiuto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto d'adesione della Grecia, in particolare il protocollo 4 concernente il cotone, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1553/95 del Consiglio⁽¹⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1964/87 del Consiglio, del 2 luglio 1987, relativo all'adattamento del regime d'aiuto per il cotone instaurato dal protocollo 4 allegato all'atto di adesione della Grecia⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1553/95, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1554/95 del Consiglio, del 29 giugno 1995, che stabilisce le norme generali del regime di aiuto per il cotone e abroga il regolamento (CEE) n. 2169/81⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1419/98⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1554/95, entro la fine del mese di giugno della campagna in corso si provvede, tenendo conto dei quantitativi per i quali è stato chiesto l'aiuto, ad accertare la produzione effettiva di tale campagna. In applicazione di tale criterio la produzione effettiva per la campagna 2000/01 è fissata al livello indicato in appresso.
- (2) L'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1964/87 stabilisce che qualora la produzione effettiva fissata per la Grecia e la Spagna superi il quantitativo nazionale garantito (QNG), il prezzo di obiettivo di cui al paragrafo 8 del protocollo 4 è ridotto in ogni Stato membro nel quale la produzione supera il QNG. Il calcolo di tale riduzione differisce a seconda che il QNG venga superato sia in Spagna che in Grecia oppure in uno solo di tali Stati membri. Nella fattispecie tale quantitativo è stato superato sia in Grecia che in Spagna. Pertanto, ai sensi dell'articolo 6, lettera a), del regolamento (CE) n. 1554/95, il superamento della produzione effettiva rispetto al QNG è calcolato in percentuale del QNG dello Stato membro in causa ed il prezzo d'obiettivo è ridotto di una percentuale pari alla metà della percentuale di superamento.
- (3) A norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1964/87, ove siano soddisfatte determinate condizioni, si applica una maggiorazione dell'importo

dell'aiuto negli Stati membri nei quali la produzione effettiva è superiore al quantitativo nazionale garantito. Le modalità di calcolo di tale maggiorazione sono stabilite dall'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1201/89 della Commissione, del 3 maggio 1989, recante modalità di applicazione del regime di aiuti per il cotone⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1624/1999⁽⁶⁾. Le suddette condizioni sono soddisfatte per la campagna 2000/01. Occorre quindi fissare l'importo della maggiorazione dell'aiuto applicabile a ciascuno Stato membro. In virtù dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1201/89 la maggiorazione per la campagna 2000/01 è fissata ai livelli indicati dal presente regolamento.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il lino e la canapa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. a) Per la campagna di commercializzazione 2000/01, la produzione effettiva di cotone non sgranato è fissata a 1 573 530 t, di cui 1 272 873 t per la Grecia e 300 657 t per la Spagna.
- b) Per la campagna di commercializzazione 2000/01, la produzione effettiva di cotone non sgranato è fissata a 0 t per il Portogallo.
2. L'importo di cui è ridotto il prezzo d'obiettivo per la campagna di commercializzazione 2000/01 è fissato a:
 - EUR 33,378/100 kg per la Grecia,
 - EUR 11,055/100 kg per la Spagna.
3. La maggiorazione dell'importo dell'aiuto per la campagna 2000/01 è fissata a:
 - EUR 6,909/100 kg per la Grecia,
 - EUR 4,996/100 kg per la Spagna.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU L 148 del 30.6.1995, pag. 45.

⁽²⁾ GU L 184 del 3.7.1987, pag. 14.

⁽³⁾ GU L 148 del 30.6.1995, pag. 48.

⁽⁴⁾ GU L 190 del 4.7.1998, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU L 123 del 4.5.1989, pag. 23.

⁽⁶⁾ GU L 192 del 24.7.1999, pag. 39.